

COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' LUDICHE E RICREATIVE

(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2012)

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Attività di prevenzione e controllo

CAPO II : Della disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività secondaria di associazioni esercenti circoli privati

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Articolo 4 – Denuncia di inizio attività

Articolo 5 – Autorizzazione

Articolo 6 - Atto costitutivo e Statuto

Articolo 7 – Requisiti dell'attività di somministrazione

Articolo 8 – Caratteristiche dei locali

Articolo 9 – Attività consentite

Articolo 10 – Modalità di svolgimento delle attività

Articolo 11 – Orari e prescrizioni

Articolo 12 – Rinnovi delle autorizzazioni

Articolo 13 – Rapporto con gli enti nazionali

Articolo 14 – Attività di controllo

CAPO III - Del funzionamento di sale pubbliche da gioco e dell'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago

Art. 15 - Obiettivi

Art. 16 - Definizioni

- Art. 17 – Autorizzazione all’esercizio e Segnalazione Certificata di inizio attività
- Art. 18 - Requisiti Morali
- Art. 19 - Revoca e Sospensione delle Licenze
- Art. 20 - Prescrizioni D’esercizio

Titolo I - Sale Giochi

- Art. 21 - Apertura di Sale Giochi
- Art. 22 - Caratteristiche delle Sale Giochi
- Art. 23 - Installazione degli Apparecchi
- Art. 24 - Domanda per il rilascio della Licenza
- Art. 25 - Variazioni dotazione di apparecchi da intrattenimento
- Art. 26 - Variazioni di Superficie
- Art. 27 – Orari

Titolo II - Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del tu.l.p.s.

- Art. 28 - Installazione degli Apparecchi da intrattenimento presso esercizi già in possesso delle licenze artt . 86 e 88 del T.U.L.P.S.
- Art. 29– Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Titolo III - Esercizio del gioco negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione

- Art. 30 - Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione
- Art. 31 - Prescrizioni
- Art. 32 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- Art. 33 - Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

CAPO IV – Sanzioni

- Art. 34 – Sanzioni

CAPO V - disciplina transitoria

- Art. 35 - Disciplina Transitoria

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina:

- 1) l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi a circoli condotti da associazioni come di seguito individuate:
 - a) aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 235/01 e di quanto previsto dall'art. 3, 6° comma, lett.e), della L. n. 287/91;
 - b) non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/01.
- 2) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- 3) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Articolo 2

Attività di prevenzione e controllo

Ferme restando le competenze di tutte le autorità di Pubblica Sicurezza deputate al controllo ed alla prevenzione dei reati consumati in occasione o a margine delle attività di seguito disciplinate e fermo restando il contenuto di cui al successivo articolo 14, è fatto altresì obbligo alla Polizia Municipale del Comune di Monterotondo, a rafforzamento dell'attività di prevenzione effettuare controlli periodici all'interno dei locali ove si svolgono le attività di intrattenimento di cui al presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento stesso.

CAPO II

Della disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività secondaria di associazioni esercenti circoli privati

Articolo 3

Ambito di applicazione.

Le disposizioni di cui al presente capo, si applicano alle associazioni che:

- a) abbiano finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
- b) siano dotate di statuto e di organi di direzione e di controllo;

- c) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all' art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- d) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione dell'associato e la formale accettazione degli organi di controllo dell'associazione e, nel caso di cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 235/01, il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante .

Articolo 4 **Denuncia di inizio di attività**

Associazioni e circoli di cui all'ex art. 111, comma 3 del TUIR, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al presente regolamento, e' intrapresa su denuncia di inizio dell'attività' da parte del presidente dell'associazione, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La denuncia di inizio di attività, sottoscritta dal presidente dell'associazione, deve contenere:
 - a) la denominazione completa dell'associazione e il relativo codice fiscale;
 - b) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
 - c) l'indirizzo della sede dell'associazione e del circolo;
 - d) l'orario dell'attività' sociale;
 - e) cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita , comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;
 - f) il tipo di attività di somministrazione
 - g) il numero degli associati iscritti, risultante dal registro degli associati;
 - h) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92;
 - i) la dichiarazione che :
 - l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111), del testo unico delle imposte dei redditi;
 - il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia e di adottare il sistema di autocontrollo HACCP;
 - l'attività esercitata non è in contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio dove ha sede l'associazione.
3. Qualora l'attività' di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro associato in nome e per conto dell'associazione, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività' deve essere sottoscritta anche dall'affidatario che dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
4. Alla denuncia di inizio dell'attività' devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, servizi igienici ecc.) ai fini di determinare la capienza massima del circolo;
 - b) copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione e dello statuto;
 - c) dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto

- dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione dell'associazione, la data di affiliazione ed il numero degli associati;
- d) autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;
 - e) copia conforme del contratto di locazione dell'associazione e dichiarazione di colui che ha la legittima disponibilità dei locali da cui risulti che è consentita la somministrazione agli associati e che la destinazione non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
 - f) autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. I documenti di cui alle lettere c) e d) del comma 4. possono essere sostituiti da una dichiarazione del presidente del circolo resa ai sensi della legge 241/90, con cui dichiara che egli stesso e l'associazione dispongono dei requisiti previsti alle lettere stesse.

6. In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, entro 15 giorni, con allegati i documenti di cui alle lettere c), d) e g), comma 4.

Articolo 5 **Autorizzazione**

Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione in bollo.

2. Nella domanda, il Presidente dell'associazione dichiara:

- a) la denominazione completa dell'associazione e il relativo codice fiscale;
- b) l'indirizzo della sede dell'associazione;
- c) l'orario dell'attività sociale;
- d) il proprio cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e codice fiscale;
- e) il tipo di attività di somministrazione
- f) il numero degli associati iscritti, risultante dal registro degli associati, e l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
- g) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92;
- h) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del testo unico delle imposte dei redditi;
- i) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia e di adottare il sistema di autocontrollo HACCP;
- l) che l'attività esercitata non è in contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio dove ha sede l'associazione.

3. Alla domanda è allegata:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto.
- b) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, servizi igienici ecc.) ai fini di determinare la capienza massima del circolo;
- c) autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;
- d) copia conforme del contratto di locazione dell'associazione e dichiarazione di colui che ha la legittima disponibilità dei locali da cui risulti che e' consentita la somministrazione agli associati e che la destinazione non e' in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
- e) autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro associato in nome e per conto dell'associazione, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario che dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutti gli allegati previsti nel presente Regolamento.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 (ex artt 111 e 111-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.

8. Il legale rappresentante dell'associazione che conduce il circolo privato è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 6

Atto costitutivo e statuto

Le Associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Lo statuto dovrà prevedere espressamente quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della Legge 07/12/2000 n. 383 ed in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;
- g) modalità di rilascio della tessera di associato.

Articolo 7

Requisiti dell'attività' di somministrazione.

1. L'attività' di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli e' subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'attività' di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non associati;
- b) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
- c) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria ed in particolare del Regolamento Comunale per la disciplina della attività rumorose e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

3. Qualora l'attività' dell'associazione sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume, fatte salve le disposizioni in materia dettate dal T.U.L.P.S..

Articolo 8

Caratteristiche dei locali.

1. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli associati, in possesso della tessera associativa e preventivamente iscritti nel libro degli associati, nonché agli associati di altri circoli dello stesso ente. Sono assimilati agli associati, limitatamente alla durata di ciascuna iniziativa promossa nell'ambito delle finalità del circolo, le persone che devono prestarvi la loro opera per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

2. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati

dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

Articolo 9 **Attività consentite.**

1. La denuncia di inizio attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente agli associati previsti all'art. 5, comma 1. La relativa prescrizione e' riportata sull'autorizzazione.
2. Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive, previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche agli associati di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.
3. In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2. richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2. può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

Articolo 10 **Modalità di svolgimento delle attività**

1. Alle associazioni che conducono i circoli di cui al presente regolamento non e' consentito:
 - a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di associato a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;
 - b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso e' ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
 - c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
2. Le associazioni che conducono i circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
 - a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso e' riservato agli associati;
 - b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.
3. Al Presidente dell'associazione è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. Inoltre al fine di evitare l'abbandono per strada di bottiglie ed altri contenitori, le bevande potranno essere somministrate e consumate solo all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza debitamente autorizzati.

Articolo 11 **Orari e prescrizioni.**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande delle associazioni che conducono i circoli deve osservare le disposizioni dettate dalle ordinanze sindacali o altro atto o norma di legge in materia di pubblici esercizi. La somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione è vietata dopo le ore 24:00 ad eccezione dei circoli privati ricadenti nella zona del centro storico, così come individuato nel piano di recupero comunale, nei quali la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione dovrà terminare alle ore 22:00.

2. Nel locale destinato alla somministrazione deve essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione o denuncia di attività.

3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, degli organi direttivi nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

Articolo 12

Rinnovi delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per gli spacci annessi ai circoli privati si intendono rinnovate tacitamente, in assenza di dichiarazione contraria del presidente, salvo il potere di revoca dell'autorità Amministrativa.

2. Il presidente dell'associazione deve annualmente redigere e produrre al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, vistata dal presidente stesso e controfirmata, nel caso di circoli affiliati, dal responsabile dell'ente affiliante.

Articolo 13

Rapporti con gli enti nazionali.

1. Gli enti nazionali devono comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico delle associazioni che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro. Comunque il cambio di affiliazione può avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.

2. Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

Articolo 14

Attività di Controllo

Fatte salve le rispettive competenze di tutte le forze dell'ordine, l'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale ed in particolare, oltre alla identificazione del gestore, si dovrà verificare che :

- i presenti nel locale al momento del controllo cui è destinata la somministrazione, siano regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa
- sia esposta la denuncia di inizio o l'autorizzazione e la tabella dei prezzi
- sia mantenuto il rispetto delle regole sulla sorvegliabilità dei locali
- gli alimenti siano in regola con le prescrizioni relative alla conservazione
- siano state acquisite le prescritte autorizzazioni ai sensi del T.U.L.P.S. nel caso di svolgimento di spettacoli e/o intrattenimenti danzanti

- le tessere di associato vengano rilasciate nel rispetto di quanto stabilito nello statuto e/o nell'atto costitutivo (divieto di rilascio della tessera di associato senza formalità)
- sia rispettata la normativa in materia di giochi leciti, detenzione di apparecchi televisivi e collegamenti ad internet
- siano rispettate le norme tributarie di cui all'art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 30 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4.

CAPO III

Del funzionamento di sale pubbliche da gioco e dell'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago

Art. 15 Obiettivi

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, delle disposizioni emanate in tema di contingentamento.
2. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di ottenere che la apertura dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non produca fenomeni di dipendenza.

Art. 16 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita **sala giochi**, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
 - b) **giochi leciti**: si considerano tali:
 - 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 - 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da intrattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate

dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da intrattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- pubblici esercizi (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- associazioni che conducono circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, dalla L. R. 33/1999 e dal D.Lgs. 59/2010;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento;

l) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 17

Autorizzazione all'esercizio e Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. L'apertura di sale gioco è subordinata al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635;

2. L'installazione di apparecchi da intrattenimento è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ad effetto immediato, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90;

3. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a), e), h), nonché nei circoli privati condotti da associazioni;

4. Il titolare delle licenze rilasciate ai sensi dell'art. 24 o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, deve inoltrare la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art.1 comma 533 come sostituito dall'art. 1 comma 82 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n.111 entro il 31 marzo di ogni anno in ossequio alle disposizioni impartite con Decreto Direttoriale n. 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011. Copia conforme della domanda dovrà essere presentata al Dipartimento preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento entro il 30 aprile. Il titolare dovrà produrre copia conforme del certificato di iscrizione rilasciato dall'Ufficio Regionale competente per territorio ai sensi dell'art. 7 del citato decreto direttoriale.

5. Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 24 o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 06.05.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.

Art. 18

Requisiti Morali

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S., e dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Art. 19

Revoca e Sospensione delle Licenze

1. Le licenze di cui al presente capo devono essere revocate se:
 - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
 - c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.;
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata;
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi delle leggi regionali vigenti, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24.11.1981 n. 689, sono revocate.

Art. 20

Prescrizioni d'esercizio

1. Negli esercizi già in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., compresi i circoli privati condotti da associazioni autorizzati alla somministrazione, ed ad eccezione delle sale da gioco dedicate e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S..

I congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

I medesimi congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 24 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita;
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del

gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco;
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli;
7. Al fine di evitare che il gioco, ancorché lecito, provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono obbligati ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che avalli un gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ('A.A.M.S). e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il gestore avrà cura di evidenziare in forma scritta ai giocatori l'opportunità di intervenire su quei dispositivi che consentono di predefinire un limite d'importo da giocare e/o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
8. In ogni caso è fatto divieto agli esercizi commerciali che allochino nei locali ove è condotta l'attività gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., delimitare appositi spazi riservati esclusivamente al gioco lecito idonei da ingenerare all'utenza l'apparenza di una sala giochi all'interno dello stesso esercizio commerciale, ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO I ***Sale Giochi***

Art. 21 **Apertura di Sale Giochi**

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell'art. 86 del T.U.L.P.S. ;
2. Non potrà essere autorizzata l'apertura di un nuovo esercizio, o il trasferimento di uno esistente, qualora l'esercizio si collochi a meno di 500 metri da scuole, caserme, cimiteri, chiese e luoghi di culto, da ospedali, cliniche, residenze sanitarie assistite (RSA) , luoghi di cura e altri locali destinati all'accoglienza stabile o comunque continuativa di persone per finalità educative e socio assistenziali. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.
3. Al fine di evitare fenomeni di disturbo e turbativa della quiete pubblica, è vietata l'apertura di sale da gioco esclusive nella zona del centro storico così come definita dal piano di recupero comunale.
4. Il Dirigente del Dipartimento preposto, rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico ed a quella in materia igienico-sanitaria;

Art. 22 **Caratteristiche delle Sale Giochi**

1. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:
 - a) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla Legge 09.01.1989 n. 13 ed al D. Min. LL.PP. 14.06.1989 n. 236;

- b) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- c) siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria per i locali aperti al pubblico;
- d) nel caso in cui venga effettuata anche attività di somministrazione, il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) i locali, su accertamento della Polizia Locale, siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;
- g) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

Art. 23

Installazione degli Apparecchi

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
2. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

Art. 24

Domanda per il rilascio della Licenza

1. La domanda per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi, redatta in carta legale, dovrà contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c) n. 2 planimetrie dei locali conformi alla Legge n. 13/89 e ss.mm.ii., timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella

complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;

- d) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi del Regolamento Comunale per le attività rumorose;
- e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 9 lett. b) del presente Regolamento;
- f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

4. Al momento del ritiro della licenza dovranno essere presentati:

- a) copie conformi dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.

Art. 25

Variazioni dotazione di apparecchi da intrattenimento

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

Art. 26

Variazioni di superficie

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione, alla quale dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali conformi alla Legge n. 13/89 e ss.mm.ii, relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed al numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla-osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'Isi);
- e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento.

Art. 27

Orari

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato con apposita ordinanza del Sindaco;
2. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono comunque osservare gli orari del centro stesso ove prevedano orari minori rispetto all'ordinanza.

TITOLO II

Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del t.u.l.p.s.

Art. 28

Installazione degli apparecchi da intrattenimento presso esercizi già in possesso delle licenze artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
 - a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 29 per l'esercizio del gioco lecito;
 - b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
 - d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 29

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. La segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. deve indicare:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c) il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. il gioco delle carte), nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
 - d) n. 2 planimetrie dei locali conformi alla Legge n. 13/89 e ss.mm.ii, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati:

- a) copia conforme della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
- b) copia conforme della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.

TITOLO III

Esercizio del gioco negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione

Art. 30

Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., dietro presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 31

Prescrizione

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:

- a) sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 19 del presente Regolamento per il rilascio di licenza all'esercizio del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale.

Art. 32

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. La segnalazione certificata di inizio attività all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione, deve indicare:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

2. Alla S.C.I.A. devono essere allegati:

- a) copia dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.
- b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.
- c) l'impegno del titolare al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 33

Variazioni dotazione di apparecchi da intrattenimento

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata.

Capo IV SANZIONI

Art. 34 Sanzioni

1) Le violazioni di cui al capo II del presente Regolamento sono sanzionate con le modalità di seguito riportate.

L'accertamento di qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui agli artt. 7, 8 9 e 10 comporta:

- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 comma 1 della Legge Regionale n. 21/2006
- l'ordinanza di cessazione immediata dell'attività di somministrazione per le associazioni che conducono i circoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 o di revoca immediata della autorizzazione per le associazioni che conducono i circoli di cui alla lettera b) dell'art. 1.

In caso di inottemperanza all'ordinanza di cessazione o di revoca, si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione e il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

L'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande disciplinata dal presente Regolamento può essere sospesa o può decadere nei casi e secondo la disciplina dell'art. 15 della Legge Regionale 29/11/2006 n. 21.

La mancata esposizione dei prezzi di cui all'8 comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della Legge Regionale n. 21/2006.

Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni al Regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, sarà disposta la sospensione dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore a trenta giorni. In caso di reiterazione della violazione è disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773.

2) Le violazioni delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di euro 250, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689.

Capo V
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 35
Disciplina Transitoria

1) Per le associazioni che conducono circoli privati disciplinate al capo II del presente regolamento, già autorizzate per l'attività di somministrazione, le nuove norme si applicano decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2) Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 20.